

**VERBALE DELL'ADUNANZA DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI**

Verbale n. 8 ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI MESSINA

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di novembre, presso il salone delle Bandiere del Municipio di Messina, a seguito di lettera di convocazione prot. N. 1084 del 12/11/2019, deve riunirsi l'Assemblea dei Sindaci dell'ATI di Messina per discutere del seguente ordine del giorno: 1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 2. Elezione Vice Presidente. 3. Approvazione Bilancio di Previsione 2018. 4. Approvazione Regolamento di Contabilità. 5. Approvazione Regolamento Economale. 6. Approvazione Regolamento Uffici e Servizi. 7. Affidamento della gestione unica d'Ambito e atti complementari.

Nella citata nota prot. 1084, l'Assemblea è stata convocata in prima convocazione alle ore 8.00 ed in seconda convocazione alle ore 11.00.

Pertanto, alle ore 11, per la seconda convocazione è presente il Presidente Orlando Russo che presiede la seduta. Assiste con funzione di verbalizzante il Direttore FF D. M. Giuseppe Toro.

Preliminarmente il Presidente dà atto che la seduta convocata in prima convocazione alle ore 8.00 è risultata deserta. Sono presenti i rappresentanti di cui al registro delle presenze. Si è raggiunto il quorum del 60,92% dei rappresentanti e quindi il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea.

Il Presidente introduce il primo punto all'o.d.g. Il Direttore dà lettura del verbale, l'assemblea approva all'unanimità. Contrario il rappresentante del Comune di San Marco D'Alunzio in quanto assente alla precedente seduta, e pure i rappresentanti di Gualtieri Sicaminò e Fondachelli Fantina.

Il Presidente introduce il secondo punto all'o.d.g. e cioè l'elezione del Vice Presidente. Nomina scrutatori il Sindaco di Longi ed il Rappresentante di Fondachelli Fantina. Interviene il rappresentante del Comune di San Marco D'Alunzio che si dichiara contrario all'esistenza dell'ATI dichiarando: "Se andiamo avanti su questa linea i Comuni ne riceveranno un danno. Dichiaro di non esprimere il proprio voto per l'elezione del Vice Presidente e quindi mi asterrò".

Interviene il Vice Sindaco di Santo Stefano di Camastra dichiarando: "Capisco il disagio però dobbiamo fare chiarezza. Non volendo accettare una legge che riguarda il SII comunque siamo stati superati dall'evoluzione della legge. Il rischio di non fare andare avanti l'ATI è quello che venga nominato un commissario che procederà come previsto dalla legge. È quindi necessario partecipare alla gestione dell'ATI per governare i passaggi di legge".

Il Presidente passa quindi alla costituzione del seggio per l'elezione del vice Presidente dell'ATI, e nomina scrutatori il Sindaco di Longi e l'Assessore del Comune di Fondachelli Fantina che invita al tavolo della Presidenza. Gli Scrutatori procedono alla firma delle schede di voto. Il Direttore ff chiama l'appello nominale dei presenti e li invita al seggio. Il voto è segreto.

A votazione ultimata gli scrutatori procedono a contare le schede; risulta che hanno votato 33 rappresentanti.

Si comincia lo sfoglio. La votazione ha avuto il seguente esito: Di Pane Gino voti 23, n. 2 schede bianche. Ruffino voti 6, Brolo voti 1, Di Paola Gino voti 1.

A questo punto il Presidente dichiara eletto Vice Presidente il Sindaco di Frazzanò Gino Di Pane, e lo invita al tavolo della Presidenza.

Il Presidente fa un appello ai componenti del Consiglio Direttivo di attivarsi ad essere assiduamente presenti per le riunioni del Consiglio Direttivo.

A questo punto Prende la parola il Sindaco di Ucria porgendo gli auguri al Vice Presidente. "Il Comune di Ucria ha scritto all'ATI richiedendo di essere autorizzato alla gestione autonoma del SII, per uscire dalla gestione unica ed autogestire il SII. Aspetto risposta dall'ATI".

Prende parola il Sindaco di San Filippo del Mela che chiede di passare a discutere direttamente il punto 7 dell'o.d.g.

Il Presidente si dichiara contrario e chiede che vengano rispettati i punti all'o.d.g. e almeno procedere all'approvazione del Bilancio.

Il Sindaco di San Salvatore di Fitalia chiede di mettere a discussione il punto 7 dell'o.d.g.

Interviene il Sindaco di Brolo che ritiene che il Bilancio si possa trattare dopo. "Noi ci siamo trovati a non avere recepito dall'ATI il nostro documento inoltrato tramite pecall'ATI". Chiediamo di mettere il punto 7 all'o.d.g. e poi discuteremo del Bilancio ed io metterò agli atti, il documento prodotto, all'ATI".

Il Sindaco del Comune di San Salvatore di Fitalia, propone di invertire l'o.d.g. attraverso l'immediata trattazione del punto 7.

L'Assemblea vota con 32 voti favorevoli, un astenuto e due contrari.

A questo punto il Presidente passa alla trattazione del punto 7 all'o.d.g.

Interviene il Sindaco di Brolo che dice che ci sono elementi per revocare la Delibera n. 7 del 2018; "do lettura del documento che deposito agli atti, col quale chiedo di revocare la Delibera n. 7/2018 in quanto illegittima". Dà lettura quindi della nota a Sua firma e la deposita agli atti dell'Assemblea, chiedendo infine di non procedere all'affidamento in house. (il documento del Sindaco di Brolo è parte integrante del presente verbale).

Interviene il Sindaco di San Salvatore di Fitalia e dice che non dovremmo procedere alla revoca, bensì all'annullamento in autotutela della Delibera 7/2018. "Aggiungo che sarebbe opportuno un'autoconvocazione dell'Assemblea entro il mese di gennaio 2020, ampliando la proposta del Sindaco di Brolo e mettendo all'o.d.g. l'annullamento della Delibera 7/2018, a cura degli Uffici dell'ATI idrico.

Interviene il Sindaco di Castell'Umberto: "con la Delibera 7/2018 non si dava affidamento all'AMAM, bensì con la delibera si disponeva di verificare la possibilità dell'affidamento a società in house. Nella relazione oggi portata in Assemblea dagli Uffici e negli atti allegati, le osservazioni del Sindaco di Brolo sono adeguatamente riportate".

Interviene il Sindaco di Santa Lucia del Mela: " Non capisco perché dobbiamo procedere con l'affidamento in house e non prevedere altre possibilità, di affidamento del servizio: perché l'AMAM e non un bando pubblico? Col nostro territorio vastissimo territorio chi ci potrà dare assicurazioni che la centralizzazione del sistema non creerà nocumento? Ritengo che il Consiglio Direttivo torni indietro per verificare tutte le perplessità sulla scelta della gestione. Fare un appalto per nuove società pubbliche o private e quindi un approfondimento tecnico".

Interviene il il Vice Sindaco di Santo Stefano di Camastra: "La proposta di oggi va bocciata. Siamo sicuri che la gestione AMAM sia la soluzione? Io non lo sono".

Il Sindaco di Brolo ribadisce le proprie posizioni. "La cosa migliore non è certamente la gestione AMAM, piuttosto fare un piano D'Ambito. Chiedo il rinvio del punto 7 all'odg. e l'annullamento in autotutela della Delibera n. 7/2018".

Il Presidente chiede di costituire una commissione e Il Sindaco di San Filippo del Mela si propone come componente della commissione".

Interviene il Sindaco di Pettineo: “ Io sono favorevole alla proposta del Sindaco di Brolo. Tutti ci stiamo convincendo che la Delibera 7/2018 sia illegittima e quindi procediamo all'accertamento sulle responsabilità del Consiglio Direttivo e degli Uffici”.

Il Presidente propone che prima si faccia la commissione e poi si voti l'annullamento. Interviene il Sindaco di Tusa: “Non accetto che l'ATI ci scriva che la gestione diretta sia illegittima ed io sono fermamente contrario alla gestione unica. Per questa ragione chiedo che l'Assemblea annulli in autotutela la Delibera 7/2018”.

Interviene il Sindaco di Rometta: “Tutti abbiamo espresso perplessità sulle proposte all'ATI, il Presidente non può dichiarare che le indicazioni espresse nella Delibera 7/2018 non rappresentano un affidamento in quanto nella delibera sono state delineate caratteristiche che in provincia ha solo l'AMAM. Chiedo che si autoconvochi l'Assemblea dei Sindaci”.

Il Sindaco di Brolo si impegna a presentare la proposta di annullamento della Delibera n. 7/2018 e trasmetterla agli Uffici dell'ATI con congruo anticipo rispetto alla convocazione dell'Assemblea. L'Assemblea stabilisce la prossima convocazione che si terrà il giorno 16/12/2019 in prima convocazione alle ore 8.00 e in seconda alle ore 11.00.

La proposta è votata all'unanimità. L'Assamblea ha votato il documento del Sindaco di Brolo all'unanimità.

Il Presidente passa alla discussione del punto 3 dell'o.d.g. approvazione Bilancio preventivo 2018. La dott.ssa Truglio da lettura della proposta. Il Sindaco di Rometta chiede di verificare il numero legale.

La percentuale della quota rappresentata in aula, dopo l'appello nominale, è pari al 59,67%.

Si passa alla votazione per alzata di mano.

Contrari i rappresentanti di Rometta, Ucria, Barcellona P. D. G., Librizzi, Pettineo, San Filippo del Mela.

Si astengono i rappresentanti di Gualtieri Sicaminò, Tusa, Santa Lucia del Mela, Pace del Mela, Merì, Santo Stefano di Camastra, e Castel di Lucio.

Contrario il 9% delle quote rappresentate;

Astenuto il 3,76% delle quote rappresentate;

Favorevole il 46,41% delle quote rappresentate e presenti in aula. La proposta è quindi approvata a maggioranza delle quote presenti.

Il Presidente passa all'approvazione dei Regolamenti di Contabilità ed Economale, punto 4 e punto 5 dell'odg. La D.ssa Truglio da lettura delle proposte.

Con votazione palese si dichiarano favorevoli all'approvazione il Comune di Messina e, all'unanimità, tutti i rappresentanti in aula.

Il Presidente passa all'approvazione del regolamento degli Uffici e dei servizi posto al punto 6 dell'odg. La proposta di Regolamento degli Uffici e dei Servizi è approvata all'unanimità dai Rappresentanti presenti.

Si da atto che sono presenti alla riunione dell'Assemblea, i Revisori dei Conti nelle persone dei dottori Giuseppe Sparta e Gennaro Rosario.

Chiuso il verbale alle ore 14.20.

Letto. Approvato e sottoscritto.

F.TO Il Direttore FF
D.M. Giuseppe Toro

F.TO Il Presidente Assemblea ATI Messina
Dott. Orlando Russo



COMUNE DI BROLO

Città Metropolitana di Messina

Al Presidente dell'Assemblea Territoriale Idrica di Messina
Corso Cavour, 86 - 98122 Messina

PROPOSTA DI RINVIO DEL PUNTO 7 DELL'ORDINE DEL GIORNO

AVENTE AD OGGETTO: "AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE UNICA D'AMBITO E APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONVENZIONE DI GESTIONE, DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER L'INTERO AMBITO, DELLO SCHEMA DELLA CARTA DEI SERVIZI DA UTILIZZARE PER L'INTERO AMBITO, E DELLO SCHEMA DI TARIFFARIO DEI SERVIZI ALL'UTENZA DA UTILIZZARE PER L'INTERO AMBITO"

Il sottoscritto Giuseppe Laccoto, sindaco pro tempore e legale rappresentante del Comune di Brolo,

PREMESSO che l'art. 149 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., al comma 1, prescrive testualmente: "L'Ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'art. 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica";

RICHIAMATO l'atto di indirizzo dell'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità prot. 4586/GAR del 18/5/2017 riguardante gli adempimenti di competenza delle AT- relativamente all'riorganizzazione del servizio idrico integrato (S.I.I.) in Sicilia che al paragrafo 4 evidenzia i passaggi di legge necessari ovvero:

1. redazione/aggiornamento del Piano d'Ambito;
2. scelta della forma di gestione;
3. affidamento del S.I.I. ad un gestore unico d'ambito.

RITENUTO che l'ATI di Messina non si trova nelle condizioni normate dal comma 3 dell'art. 172 del D.Lgs. 152/2006 che consente l'affidamento a società di capitale interamente pubblico che svolga il servizio per almeno il 25% dell'utenza dell'intero Ambito, in quanto, a tenore del combinato disposto dei commi 1 e 3 dello stesso art. 172, per attivare tale tipologia di affidamento si sarebbero dovuti già realizzare (e non essere in via di perfezionamento) quelli che il legislatore configura come atti presupposti indefettibili del procedimento e cioè la **redazione del Piano d'Ambito** di cui all'art. 149 e, quindi, **la scelta della forma di gestione e l'avvio della procedura di affidamento**.

RILEVATO che la forma di gestione pubblica *in house*, decisa con delibera dell'Assemblea n. 7 del 20/7/2018, è stata adottata **in assenza** della relazione prevista dall'art. 34, comma 20, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, contravvenendo alle disposizioni di cui all'art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. 13 agosto 2011, introdotto dall'art. 34, comma 23, D.L. n. 179/2012, successivamente modificato dall'art. 1, comma 609, lett. a) l. 23 dicembre 2014, n. 190 che stabilisce che: "Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, ... di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione ... sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti ... cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente" ... che "devono effettuare la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;

RICHIAMATI

- la Sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, dell'8 febbraio 2011 n. 854, con la quale è stata sottolineata la necessità di motivare adeguatamente l'affidamento *in house* al principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 della

Costituzione, sostenendo che l'amministrazione dovrebbe dimostrare "non solo la sussistenza dei presupposti richiesti per l'autoproduzione, ma anche la convenienza rispetto all'affidamento della gestione del servizio a soggetti terzi, perché, in difetto, la scelta sarebbe del tutto immotivata e contraria al principio di buona amministrazione cui deve conformarsi l'operato della P.A.";

- la Sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 4559/2014 con la quale è stato evidenziato che la scelta dell'affidamento *in house*, pur rappresentando una scelta discrezionale nell'ambito delle possibilità previste dalla normativa, deve comunque essere adeguatamente motivata in ordine alle ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano rispetto alle altre opzioni;
- i pronunciamenti del T.A.R. Friuli Venezia Giulia - 26/10/2015 n. 468 e del T.A.R. Abruzzo Pescara - 14/8/2015 n. 349 con i quali è stato sottolineato che la Relazione ex art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012 di supporto alla scelta di operare mediante affidamento *in house* è finalizzata a rendere trasparenti e conoscibili agli interessati tanto le operazioni di riscontro delle caratteristiche che fanno dell'affidataria una società *in house*, quanto il processo d'individuazione del modello più efficiente ed economico alla luce di una valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti;
- il parere del Consiglio Stato n. 855 dell'1/4/2016, reso nell'Adunanza della Commissione speciale in ordine allo schema di decreto legislativo recante il Codice dei contratti pubblici, nel contesto del quale è stato testualmente rappresentato che "L'art. 192, comma 2, impone alle stazioni appaltanti, per l'affidamento *in house* di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, l'obbligo di dare conto, nella motivazione del provvedimento di affidamento, delle ragioni del mancato ricorso al mercato nonché dei benefici, per la collettività, della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità dei servizi o nonché, ancora e infine, di ottimale impiego delle risorse pubbliche. Si tratta di un onere motivazionale rafforzato, che consente un penetrante controllo della scelta effettuata dall'Amministrazione, anzitutto sul piano dell'efficienza amministrativa e del razionale impiego delle risorse pubbliche";
- la Sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, del 12 maggio 2016, n. 1900 con la quale si ribadisce come la relazione di cui l'art. 34, comma 20, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 debba dare conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma dell'affidamento prescelta e debba definire i contenuti specifici degli obblighi del servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;
- la Sentenza del TAR Lombardia - Milano, sez. 3, n. 1781 del 3 ottobre 2016, che - confermando l'interpretazione del Consiglio di Stato - ha riaffermato l'esigenza di un più dettagliato obbligo di motivazione in ordine alla scelta dell'affidamento *in-house*, precisando che "la scelta e il conseguente affidamento diretto fondati su determinazioni che non forniscono alcuna ragione dell'opzione esercitata a monte, sono da ritenersi di per sé illegittimi, potendosi prescindere dalle questioni controverse circa la natura giuridica del soggetto affidatario";
- il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) deliberato in data 31/10/2017 ed inerente un nuovo possibile affidamento *in house* del servizio di trasporto pubblico locale ad ATAC SpA, nell'ambito del quale la medesima Autorità ha:
 - a) puntualizzato che: "la scelta di procedere ad un affidamento *in-house* da parte di un'Amministrazione deve pertanto sempre rimanere ancorata al rispetto dei criteri formali di matrice eurounitaria e degli obblighi motivazionali, previsti sia dalla disciplina settoriale sia dalle norme di applicazione generale in tema di servizi pubblici locali e di contratti pubblici, circa le ragioni di fatto e di convenienza economica che giustificano il ricorso all'*in-house providing* rispetto agli altri modelli di affidamento";
 - b) osservato che: "Quanto agli oneri motivazionali, ... l'art. 34, comma 20, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e l'art. 3-bis del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 prevedono che la scelta di procedere ad un affidamento *in-house* di un servizio pubblico locale deve essere motivata sulla base di apposita relazione illustrativa redatta dall'Amministrazione affidante. Ai sensi della prima disposizione citata, tale relazione dà conto delle ragioni e della sussistenza dei summenzionati requisiti formali e definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche, se previste. La seconda disposizione aggiunge che gli enti responsabili del servizio devono motivare le ragioni della scelta per l'affidamento *in-house* con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. Peraltro, la relazione deve comprendere un piano economico-finanziario asseverato

da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”;

- c) rammentato che il Piano Economico-Finanziario deve contenere: “anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in-house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio”;

CONSIDERATO che:

- a) il Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con Invitalia, ha predisposto e pubblicato sul proprio sito istituzionale uno schema-tipo di relazione ex art. 34 del D.L. 179/2012 (corredato da una apposita guida alla compilazione della stessa) che prevede l'articolazione della medesima Relazione nelle seguenti quattro sezioni:
- Normativa specifica di riferimento;
 - Caratteristiche del servizio e obblighi di servizio pubblico e universale;
 - Modalità di affidamento prescelta;
 - Analisi di efficienza ed economicità della scelta;
- b) nella sezione sito Istituzionale del Ministero contenente lo schema-tipo di Relazione ex art. 34 del D.L. 179/2012 è espressamente chiarito che:
- al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali, la relazione deve comprendere un piano economico-finanziario contenente la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Il piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta nell'albo degli intermediari finanziari e deve essere aggiornato ogni tre anni;
 - in caso di affidamento *in house*, devono, inoltre, essere inserite indicazioni specifiche in merito all'assetto economico-patrimoniale della società, al capitale proprio investito e all'ammontare dell'indebitamento;

ACCERTATO che la Relazione ex art. 34 del D.L. 179/2012 (sovrapponibile alla analoga Relazione prodotta dal Comune di Quarto D'Altino - Provincia di Venezia):

- è stata redatta in data 25/10/2019, ovvero in epoca successiva alla scelta della tipologia di gestione, avvenuta con delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 7 del 20/7/2018;
- non comprende il piano economico-finanziario, asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, contenente la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, né informazioni – nel caso di società affidataria del servizio *in house* - in ordine all'assetto economico-patrimoniale, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio, contravvenendo alle disposizioni di cui all'art. 3 bis comma 1 bis del D.L. 13 agosto 2011, introdotto dall'art. 34, comma 23, D.L. n. 179/2012, successivamente modificato dall'art. 1, comma 609, lett. a), L. 23 dicembre 2014, n. 190;
- non appare adeguatamente motivata in ordine alle ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano rispetto alle altre opzioni, ovvero in merito alle ragioni del mancato ricorso al mercato;
- non contiene specifiche valutazione di tipo concreto, riscontrabile, controllabile, intellegibile e pregnante sui profili della convenienza, anche non solo economica, della gestione prescelta, limitandosi ad generici riferimenti alla gestione *in house* che, come tali, sono da ritenersi privi di quel livello di concreta pregnanza richiesto per soddisfare l'onere di motivazione aggravato e di istruttoria ai sensi del combinato disposto degli art. 3 L. n. 241 del 1990 e 34, comma 20, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179. In altri termini nella relazione si dà per presupposta e scontata la scelta circa la forma di gestione del servizio senza che ne vengano adeguatamente illustrate le ragioni e gli elementi concreti su cui si fonda.

RIBADITO che l'approvazione del Piano d'Ambito, ai sensi del comma 1 dell'art. 149 bis del D.Lgs. 152/2006, costituisce atto presupposto e non conseguente rispetto sia alla scelta di gestione *in house* (nel caso di specie già

operata con la delibera dell'Assemblea n. 7 del 20/7/2018) e sia all'affidamento del servizio alla medesima società AMAM Spa;

RITENUTO che la mancanza sia del Piano economico-finanziario, che avrebbe dovuto contenere l'insieme degli investimenti programmati per la durata dell'affidamento, e sia del modello gestionale operativo di AMAM S.p.A., non consentono di valutare la sostenibilità e la sussistenza dell'equilibrio economico-finanziario della scelta della modalità di gestione *in-house*, peraltro non asseverati da operatore competente ai sensi della normativa (istituto di credito o società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso, e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), con la conseguenza che non risultano sussistenti le garanzie con riferimento quanto prescritto dall'art. 34 comma 20, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

CONSIDERATO che non è stato possibile riscontrare:

- l'esistenza della delibera di Consiglio comunale del Comune di Messina necessaria ad attestare la sussistenza dei requisiti in capo alla società AMAM Spa prescritti dall'art. 4, comma 9 della L.R. 19/2016; circostanza questa rilevante qualora si pensi che il richiamato comma 9 dell'art. 4 della L.R. 19/2019 prevede che tale provvedimento deve essere adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima L.R. 19/2019 (ovvero entro 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione della legge avvenuta in data 23/8/2015).
- se la relazione ex art. 34 del D.L. 179/2012 sia stata trasmessa all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 13, comma 25-bis, del D.L. 145/2013;

PRESO ATTO che l'articolato dello schema di Convenzione - che ripropone, per la maggior parte, l'impostazione ed i medesimi contenuti della Convenzione sottoscritta tra l'ATI di Palermo e l'AMAP prot. 418 del 22/3/2018 - si discosta dalla Convenzione Tipo di cui alla Delibera n. 656/2015/R/IDR del 23/12/2015 dell'Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas ed i Servizi Idrici, specie per ciò che concerne l'art. 8 relativo ai contenuti del Piano d'Ambito. Sul punto, infatti, mentre la Convenzione Tipo fa espresso riferimento al Piano d'Ambito (confermandosi che tale strumento pianificatorio deve precedere la stipula della convenzione) che considera allegato alla medesima convenzione, nello schema di convenzione posto all'attenzione dell'Assemblea viene fatto riferimento al Piano Industriale Pluriennale relativo al Comune di Messina in gestione AMAM SpA da considerarsi quale stralcio operativo del nuovo Piano d'Ambito, nonché ai dati validati nel mese di dicembre del 2011 contenuti nel "Progetto Conoscenza" ai fini della predisposizione del Piano degli Interventi.

per le considerazioni che precedono, ritenendo comprovati diversi profili di criticità circa il procedimento di avvio dell'operatività concreta del Servizio Idrico Integrato per tutti i comuni della Città Metropolitana di Messina,

si propone

di rinviare l'esame e l'approvazione della proposta di cui al punto 7 dell'odierno ordine del giorno inerente l'affidamento *in house* alla società AMAM SpA al fine di consentire una puntuale ricognizione circa i passaggi procedurali fin qui compiuti che non possono prescindere dalla redazione del Piano d'Ambito, la cui approvazione deve avvenire entro l'1.1.2021, giusta del Presidente dell'Assemblea Territoriale Idrica di Messina nota prot. 890 del 24/9/2019, e valutare forme di gestione diverse rispetto a quella *in house*, illegittimamente deliberata in assenza della Relazione ex art. 34 del DL 179/2012, approfondendo la possibilità di affidare il servizio idrico integrato a società mista pubblico-privato, con socio privato scelto con procedura di evidenza pubblica.

Chiedo l'annullamento della delibera n. 7 del 20/7/18
Briolo, li 27/11/2019

contro il 20/12/2019

IL SINDACO DEL COMUNE DI BRIOLO

On. Giuseppe Vercato